

TRIBUNALE DI BRESCIA -Sezione FAMIGLIA

DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA PRESIDENZIALE

Nel procedimento per separazione/divorzio contenzioso **R.G. \$\$numero_ruolo\$\$ / \$**
Sanno_ruolo\$\$ promosso da:

\$\$nome_parte_attrice\$\$ \$\$cognome_o_denominazione_parte_attrice\$\$; \$\$cf_parte_attrice\$
\$

contro

\$\$nome_controparte\$\$ \$\$cognome_o_denominazione_controparte\$\$; \$\$cf_controparte\$\$

Il Presidente della Terza Sezione Civile-Famiglia,

letto il ricorso iscritto il **\$\$data_iscrizione_ruolo\$\$**

Visto l'art.473 bis14 cpc ed attese le vacanze nell' organico della sezione, perduranti da anni, e la contemporanea coassegnazione di ben tre giudici alla sezione protezione internazionale, con l'arretrato accumulato, che non consente di osservare il termine di cui all'art. 473 bis14 c.3 cpc

FISSA

l'udienza del **\$\$data_udienza_fissata\$\$ ad ore \$\$ora_udienza_fissata\$\$** per la comparizione personale dei coniugi, con l'assistenza dei difensori, davanti al giudice relatore dott. **\$**
\$nome_giudice_assegnatario\$\$ \$\$cognome_giudice_assegnatario\$\$ nel suo ufficio, sito in Palazzo del Tribunale Civile di Brescia, via Lattanzio Gambara, n. 40;

Con delega al relatore per:

- eventuale nomina curatore speciale, sia dei minori sia del legalmente incapace o in condizioni di fragilità tali da rendere opportuna una sua assistenza processuale anche sostanziale (art. 473 bis14 c.1)
- provvedimenti indifferibili (473 bis15) che verranno poi portati alla conferma modifica o revoca innanzi al collegio, dopo udienza innanzi al giudice relatore; per richiedere questi provvedimenti dovrà essere aperto fascicolo sub all'atto della iscrizione del ricorso o successivamente se richiesti con atto successivo
- provvedimenti per il caso di allegazione di violenza domestica o di genere di cui agli artt. 473 bis40 cpc e successivi
- udienza di comparizione parti e provvedimenti conseguenti (artt. 473 bis21 e bis22 cpc, 473 bis50)
- ascolto dei minori
- sospensione procedimento ex art. 296 cpc o differimento udienza con dilazione termini richiesta concordemente dalle parti per instaurazione mediazione
- provvedimenti ex artt. 473 bis25, bis26 e bis27 cpc
- provvedimenti di modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti, diversi da quelli dell'art. 473 bis24 c.2

La notifica del presente provvedimento e del ricorso al coniuge resistente dovrà avvenire appena conosciuto il presente decreto, per consentire la difesa della controparte e potendosi altrimenti valutare il ritardo ai sensi dell'art. 473 bis 18 e in genere quale leale comportamento processuale. La compromissione dei termini per la difesa resistente per ritardata notifica potrà comportare la dilazione dei termini o lo spostamento dell'udienza, se richiesta.

RACCOMANDANDO

di integrare eventuali carenze del ricorso sotto il profilo del piano genitoriale di cui all'art. 473 bis12 comma quarto cpc e delle dichiarazioni e produzioni documentazioni reddituali e patrimoniali di cui all'art. 473 bis12 terzo comma cpc e 473 bis48 cpc in tempo utile alla difesa di controparte, riservato all'udienza ogni provvedimento circa eventuale carenza di contraddittorio da ciò rilevante;

STABILISCE

il successivo termine di **30 giorni prima dell'udienza** di comparizione entro cui il coniuge convenuto, con l'assistenza di un difensore, potrà depositare comparsa di risposta a' sensi art. 473 bis16 cpc che prevede contenga le indicazioni ed allegazioni di cui agli artt. 167 cpc e 473 bis12 cpc;

INVITA

Comunque le parti a dichiarare negli atti sinteticamente la propria reale disponibilità reddituale, compresa quella eventualmente non presente nelle dichiarazioni fiscali, perché proveniente da capitali o altro, e consistenza patrimoniale, quale leale collaborazione dovuta ex art. 473 bis18

FA PRESENTE

1. le opportunità – fuori dai casi di allegazione di violenza - di esperire una mediazione familiare anche prima della udienza presidenziale, al fine di ricondurre la crisi familiare in ambito non traumatico per i figli, specie se minori, riducendo la contenziosità e di eventualmente concordare punti condivisi dei rispettivi piani genitoriali
2. la possibilità di richiedere, anche prima della decorrenza dei termini dell'art. 473 bis17 cpc al fine di disporre del tempo della mediazione, al giudice relatore una dilazione degli stessi, ovvero la sospensione del processo c.d. volontaria di cui all'art. 296 cpc
3. la necessità di deposito autonomo quale fascicolo sub per la eventuale richiesta di provvedimenti indifferibili ex art. 473bis15 cpc

visti gli artt. 71 e 713 cpc dispone

che a cura della Cancelleria il ricorso introduttivo ed il presente decreto siano trasmessi al Pubblico Ministero in sede, mediante i registri in sola visione, senza richiesta di parere o visto, il che ai sensi del recente protocollo sottoscritto con la Procura della Repubblica sostituisce la notifica al PM.

Si comunichi.

\$\$data_decisione\$\$

Il Presidente dott. \$\$nome_giudice\$\$ \$\$cognome_giudice\$\$ (Firma digitale)